

## ALCUNE RIFLESSIONI SUL GOVERNO DELLE ACQUE IN ITALIA

### *SOME REFLECTIONS ON WATER MANAGEMENT IN ITALY*

*Antonio Rusconi<sup>12</sup>*

#### **INDICE**

1. Premessa.
2. Risorse idriche: recente evoluzione normativa
3. Rischio idrogeologico: recente evoluzione normativa
4. Conclusioni

#### **RIASSUNTO**

L'articolo analizza l'evoluzione del significato dell'espressione "governo dell'acqua", richiamandone le differenze tra gli aspetti salienti dei decenni passati e quelli della nostra epoca.

Agli aspetti tradizionali della gestione e dell'utilizzo dell'acqua come risorsa per i fabbisogni e le attività umani e della difesa del territorio dalle alluvioni, ormai da alcuni anni si sono aggiunte nuove problematiche connesse con lo stato ecologico, l'inquinamento e l'integrità idromorfologica e degli habitat dei diversi corpi idrici.

Le cause naturali e quelle dovute all'uomo, quali i cambiamenti climatici e il consumo di suolo, concorrono ad aumentare le criticità del rapporto dell'uomo con l'acqua. I nuovi molteplici percorsi introdotti dalle Direttive Europee potranno consentire di affrontare adeguatamente i prossimi decenni.

A tale riguardo l'articolo ripercorre l'evoluzione normativa introdotta nell'ultimo triennio (2018-2020) in Italia in materia di risorse idriche e di assetto idrogeologico, sottolineando una evidente mancanza di unitarietà di indirizzi e di metodi e, soprattutto, una scarsa osservanza della legge quadro generale (il Testo Unico 152), quando ha confermato lo strumento del Piano di Bacino (di cui i Piani di Gestione comunitari sono stralci), stabilendo che l'attuazione delle misure in esso contenute debba avvenire mediante i Programmi Triennali di Intervento.

Da ciò emerge la necessità di una nuova riforma legislativa che riorganizzi le funzioni e le competenze dei diversi soggetti coinvolti e riveda il valore, le finalità, i contenuti e l'attuazione del Piano di Bacino.

#### **ABSTRACT**

*The article analyses the evolution of the meaning of the expression "water governance", recalling the differences between the salient aspects of past decades and those of our times.*

<sup>1</sup> Ingegnere. Già Direttore del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale e Segretario dell'Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico. [antonio.ruxo@gmail.com](mailto:antonio.ruxo@gmail.com) (cell. +39.349.060.1753).

<sup>2</sup> Lezione tenuta tramite teledidattica, su piattaforma Microsoft Teams, nell'ambito del Seminario "Governo dell'acqua" promosso dal prof. Leonardo Filesi dell'Università IUAV di Venezia nell'Anno Accademico 2019-2020.

*In addition to the traditional aspects of the management and use of water as a resource for human needs and activities and the defense of the territory from floods, for some years now, new issues have been added to the traditional aspects of the ecological status, pollution and hydromorphological and habitat integrity of different water bodies.*

*Natural and man-made causes, such as climate change and soil consumption, contribute to increasing the criticality of man's relationship with water. The multiple new pathways introduced by the European Directives will make it possible to adequately address the coming decades.*

*In this regard, the article retraces the regulatory evolution introduced in the last three years (2018-2020) in Italy in the field of water resources and hydro-geological structure, underlining a clear lack of uniformity of guidelines and methods and, above all, a lack of compliance with the general framework law (the Consolidation Act 152), when it confirmed the instrument of the Basin Plan (of which the Community Management Plans are excerpts), establishing that the implementation of the measures contained in it must take place through the Three-year Intervention Programmes.*

*From this emerges the need for a new legislative reform that reorganizes the functions and competences of the different actors involved and revises the value, the aims, the contents and the implementation of the Basin Plan.*

## **1. PREMESSA**

All'espressione "governo delle acque" vengono attribuiti diversi importanti significati, tra i quali l'ambito della gestione delle risorse idriche per il soddisfacimento dei fabbisogni antropici, quello della gestione dei rischi causati dalle alluvioni e della difesa idrogeologica e – più in generale - la programmazione e l'attuazione degli interventi di protezione e tutela degli ecosistemi acquatici.

E' noto che in passato, nel nostro Paese, i primi due argomenti furono particolarmente approfonditi e riproposti soprattutto in due "tavoli" distinti, ma paralleli, e pressoché contemporanei: la **Commissione "De Marchi" del 1970** per lo studio e le proposte relative alla sistemazione idraulica e della difesa del suolo, e la **Conferenza Nazionale delle Acque del 1972**, presieduta dal Sen. Medici, con lo scopo della ricognizione e l'esame di tutti i problemi connessi con la regolazione e l'utilizzazione delle acque (Rusconi A., 1994).

Con l'aggravarsi del problema dell'inquinamento delle acque, nel 1976 il nostro Paese approvò l'importante legge "Merli" n. 319 che però, fin dall'inizio, si dimostrò di difficile attuazione per le complesse azioni previste, quali la disciplina di tutti gli scarichi, l'organizzazione dei pubblici servizi, la redazione di un Piano Generale di Risanamento delle Acque, il rilevamento sistematico delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici, ecc.

Spetta alla legge 183 del 1989 sulla difesa del suolo il merito di avere riunito finalmente tutti i ricordati ambiti in un unico sistema organizzativo e programmatico con l'istituzione delle Autorità di Bacino e dello strumento dei Piani di Bacino. La legge infatti aveva per scopo la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali a essi connessi.

Successivamente anche la **Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA)**, tra gli scopi relativi al miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici e all'utilizzo idrico sostenibile, aveva inserito la mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità. Tale ultimo aspetto, dopo alcuni anni, venne ampiamente sviluppato dalla **Direttiva Alluvioni 2007/60/CE (DA)**, strettamente integrata alla prima.

Nel nostro Paese il **Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs 152/2006) (TUA)**, subentrato dopo quasi un ventennio alla legge 183, ha ripreso e confermato l'unicità dei diversi importanti capitoli riguardanti il governo dell'acqua. La parte III infatti contiene le norme riguardanti la difesa del

suolo, il risanamento idrogeologico del territorio, la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche. Il successivo recepimento della DA, con il **D.lgs 49/2010**, ha ribadito l'ovvio legame.

Nei fatti però, in generale, le cose sono andate diversamente. Gli stessi piani stralcio di bacino, cosiddetti "di prima generazione", redatti e approvati agli inizi degli anni 2000, in genere hanno riguardato distintamente le diverse particolari tematiche, tra le quali quelle legate alla tutela delle risorse idriche, e quelle della difesa dalle alluvioni e dell'assetto idrogeologico.

Inoltre, con il trascorrere degli anni, fino ai nostri giorni, è andata via via rafforzandosi, prevalentemente negli ambiti statale e regionali, la separazione tra le politiche nel settore idrico e quelle relative al dissesto idrogeologico.

Ciò in evidente controtendenza rispetto alle richiamate Direttive comunitarie che, invece, sono fondate sugli stretti legami tra i temi legati al controllo dei rischi dell'acqua, ai suoi utilizzi e al relativo stato ecologico, come è stato per esempio dettagliatamente confermato con lo specifico Rapporto Tecnico n. 78/2014 "Collegamenti tra la Direttiva Alluvioni e la Direttiva Quadro sulle Acque" (European Union, 2014).

L'elaborazione dei Piani di Gestione dei bacini idrografici e dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni, previsti rispettivamente dalla DQA e dalla DA, contribuiscono entrambi alla gestione integrata dei bacini idrografici e, con tale indirizzo, sono state introdotte nei Piani di Gestione le cosiddette misure *win-win* che rappresentano elemento di coordinamento fra la mitigazione del rischio di alluvioni e la tutela dei corpi idrici.

Il **Collegato Ambientale (L. 225/2015)** è ritornato con fermezza sullo stesso concetto, quando ha riaffermato la necessità di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi fluviali mediante la predisposizione del *Programma di Gestione dei Sedimenti* (PGS) a livello di bacino idrografico, da parte delle Autorità di Bacino nell'ambito dei Piani di Gestione. I relativi interventi devono mirare contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

Va invece rimarcata la differente impostazione assunta nel nostro Paese dai recenti provvedimenti legislativi finalizzati sostanzialmente all'erogazione di finanziamenti per interventi (perlopiù proposti dalle Regioni), solamente con un formale parere *ex post* delle Autorità di Bacino, finalizzati a interventi urgenti, non sempre deliberati, organicamente e preventivamente, dai Piani di Bacino adottati e/o approvati, suddivisi tra aumento delle disponibilità idriche e mitigazione del rischio idrogeologico.

Anche per tale aspetto deve sottolinearsi la totale e completa disapplicazione della procedura prevista dal TUA per quanto concerne l'attuazione dei Piani di Bacino (di cui i Piani di Gestione sono suoi stralci) che prevede la redazione dei *Programmi Triennali di Intervento* (PTI) da parte delle Autorità di Bacino rigorosamente approvati per l'inserimento della legge finanziaria (D.lgs 152/2006, Capo III). Si deve infatti riconoscere che, a tutt'oggi, finora non risulta redatto alcun PTI da parte delle Autorità di Bacino.

## **2. RISORSE IDRICHE: RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA**

A conferma di quanto descritto, risulta particolarmente significativa una sommaria descrizione dei principali complessi provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni nel settore delle risorse idriche.

Con la **legge di bilancio 2018 (n. 205/2017)** era stata prevista, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni conseguenti al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, l'adozione,

con apposito DPCM, di un *Piano Nazionale di Interventi nel Settore Idrico* (PNISI), aggiornato di norma ogni due anni e articolato in due sezioni: la sezione “invasi” e la sezione “acquedotti”.

Per quanto riguarda gli invasi, la legge 205 aveva previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) avrebbe definito l’elenco degli invasi necessari e urgenti, con le priorità e i tempi d’esecuzione e tenuto conto dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) completamento di interventi riguardanti le “grandi dighe”<sup>3</sup> esistenti o dighe incompiute;
- b) recupero e ampliamento della capacità di invaso e di tenuta delle “grandi dighe” e messa in sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini di utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2 e ad elevato rischio idrogeologico.

A tali fini, la legge aveva indicato il termine di sessanta giorni entro il quale le Autorità di Bacino Distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di derivazione avrebbero dovuto trasmettere al MIT le informazioni e i documenti necessari.

Con riferimento alla sezione “acquedotti” la stessa norma, dopo avere ridenominata l’esistente Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nella Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), aveva previsto, da parte di quest’ultima, la trasmissione ai Ministeri competenti degli interventi necessari e urgenti per il settore per la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) raggiungimento dei livelli di qualità tecnica con l’obiettivo della riduzione della dispersione delle risorse idriche;
- b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla capacità di invaso;
- c) diffusione degli strumenti mirati al risparmio d’acqua negli usi agricoli, industriali e civili.

I soggetti competenti avrebbero trasmetto entro sessanta giorni alla stessa ARERA i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla riduzione delle stesse.

In attesa della definizione del PNISI, la legge 205 aveva previsto uno specifico Decreto interministeriale con l’adozione di un *Piano Straordinario degli Interventi nel Settore Idrico* (PSISI) con progettazione esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, alla cui realizzazione la legge ha destinato un finanziamento di 250 milioni di euro per il quinquennio 2018-2022.

La successiva **legge di bilancio 2019, n. 145/2018**, aveva apportato una serie di modifiche finalizzate ad accelerare la predisposizione e l’attuazione del PNISI, nel senso che si doveva dare la preferenza agli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di Gestione delle Acque (PGA) predisposti dalle Autorità di Bacino Distrettuali. Inoltre tra le finalità cui doveva tendere il PNISI stesso si doveva aggiungere l’obiettivo della riduzione della dispersione delle risorse idriche.

Le modifiche della nuova norma avevano quindi riguardato anche il coinvolgimento dell’ARERA sulle informazioni dello stato delle dispersioni idriche e la possibilità dei soggetti realizzatori di avvalersi di enti pubblici e società *in house* statali, tecnicamente competenti, per gli interventi previsti.

Particolarmente importante è stata la novità introdotta dalla legge 145 in caso di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, stabilendo che l’eventuale Commissario straordinario di Governo sia individuato nel Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale di riferimento. In tale contesto, la legge ha

---

<sup>3</sup> Le “grandi dighe” sono quelle di altezza superiori a 15 metri, o di volume di invaso maggiore di 1’000’000 m<sup>3</sup>.

nominato Commissario straordinario di Governo il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale per accelerare la predisposizione e l'attuazione del PNISI comprese la realizzazione degli interventi di competenza dell'EIPLI<sup>4</sup> (Camera dei Deputati, 2020a).

La ricordata legge di bilancio 2019 aveva altresì autorizzato la spesa di 1 miliardo di euro (100 milioni di euro all'anno per il decennio 2019-2028) per l'attuazione di un primo stralcio del PNISI e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici dallo stesso. Una quota della spesa autorizzata, pari a 60 milioni annui (quindi complessivamente 600 milioni di euro) veniva destinato alla sezione "invasi".

Il **Decreto Interministeriale n. 526 del 6/12/2018** ha quindi adottato il PSISI, composto di 30 interventi in stato di progettazione definitiva ed esecutiva, riguardanti gli invasi multi-obiettivo e il risparmio di acqua negli usi agricoli e civili dell'importo di 249,9 milioni di euro.

Con il successivo **DPCM 17 aprile 2019** è stato adottato il primo stralcio del PNISI – settore invasi, composto di 57 interventi e progetti per un importo complessivo di 260 milioni di euro finalizzati alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Va infine ricordato che, a seguito di una apposita relazione che l'ARERA aveva fornito nell'aprile 2018, il **DPCM 1 agosto 2019** ha adottato il primo stralcio del PNISI – sezione acquedotti, composto di 26 interventi per un importo complessivo di 80 milioni di euro (Camera dei Deputati, 2020a).

In generale i lunghi elenchi degli interventi finanziati nei descritti provvedimenti legislativi, salvo poche eccezioni, non trovano riscontro tra le misure nei Piani di Bacino – o loro stralci - adottati e/o approvati nel corso degli anni passati, né tantomeno nei PTI previsti dal TUA.

### 3. RISCHIO IDROGEOLOGICO: RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA

Non meno significativa risulta il quadro dei principali provvedimenti legislativi recentemente emanati riguardanti gli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Nell'ambito del quadro complessivo della *governance* nazionale si deve preliminarmente ricordare il **Decreto legge n. 86/2018 (convertito con la legge n. 97/2018)** che ha soppresso la Struttura di Missione "Italia Sicura" contro il dissesto idrogeologico, e ne ha trasferito le competenze al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) assieme ai compiti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo e di sviluppo delle infrastrutture idriche.

Il successivo **Decreto Legge n. 109/2018 (convertito con la legge n. 130/2018)** ha istituito una apposita *Cabina di regia Strategia Italia* (CRSI) interministeriale.

Quindi il **DPCM del 15 febbraio 2019** ha disposto l'istituzione della CRSI, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministro dell'Ambiente, il Ministro per il Sud e il Ministro per gli Affari Regionali, con l'obiettivo di valorizzare le politiche pubbliche e i programmi di investimento infrastrutturale, verificarne lo stato di attuazione, rimuovendone eventuali ostacoli e ritardi. Nel settore del dissesto idrogeologico, la CRSI ha il compito di verificare lo stato di

---

<sup>4</sup> L'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I.), persona giuridica di Diritto Pubblico, con sede a Bari, è stato istituito con Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n. 281 del 18 marzo 1947 e s.m.i., successivamente confermato con D.P.R. n. 666 del 16 luglio 1977. E' stato soppresso e posto in liquidazione dall'art. 21 del DL 201/2011. L'Ente è attualmente commissariato con il compito di assicurare la gestione liquidatoria e garantirne il regolare esercizio delle funzioni.

attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, in coordinamento con la Struttura di Missione *Investitalia*, istituita con la legge n. 145/2018.

Il **DPCM 20 febbraio 2019** ha approvato il *Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della Risorsa Ambientale* (PNMRI).

Il PNMRI ha l'obiettivo di definire un quadro unitario e coordinato degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili, il sistema di *governance* e delle collaborazioni istituzionali, il cronoprogramma delle attività, ecc., ed è strutturato in 5 ambiti e misure di intervento:

1 – misure di emergenza;

2 – misure di prevenzione;

3 – misure di manutenzione e ripristino;

4 – misure di semplificazione;

5 – misure di rafforzamento della *governance* e organizzative mediante specifiche *linee guida*.

La norma ha evidenziato un ammontare di risorse disponibili per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro ed ha previsto la predisposizione, da parte del MATTM, di un *Piano Operativo per il Dissesto Idrogeologico per il 2019* (PODI) che è stato successivamente approvato con il **DPCM 2 dicembre 2019** per un importo di finanziamento complessivo di 361,9 milioni di euro (Camera dei Deputati, 2020b).

Il Decreto contiene inoltre le linee guida per la semplificazione e il rafforzamento organizzativo e della *governance* che prevedono che tale obiettivo debba essere raggiunto anche operando sul piano della iniziativa legislativa, amministrativa e tecnica dalle competenti amministrazioni e dicasteri; il potenziamento del sistema di gestione ordinaria e una sostanziale semplificazione dei processi volti a favorire la massima effettività delle azioni. In via immediata, l'azione 25 delle linee guida prevede l'integrazione e la semplificazione delle due banche dati RENDIS e BDAP, applicando l'unicità di invio, per rendere più efficiente il sistema di rendicontazione, coinvolgere in via preventiva le Autorità di Distretto per l'inserimento dei progetti in RENDIS (Corte dei Conti, 2019).

Per quanto riguarda la recente normativa sul rischio idrogeologico, particolarmente rilevanti sono le considerazioni conclusive e le raccomandazioni della Corte dei Conti nella citata **Deliberazione del 31 ottobre n. 17/2019/G**.

La Magistratura contabile ricorda che i dati scientifici a disposizione dimostrano che il Paese è interessato, in misura crescente e preoccupante, da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico che si sono acuiti sia per gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche e soprattutto per l'aumento del consumo di suolo nel nostro Paese che è passato dal 2,7% degli anni '50 al 7,65 del 2017.

*"... Nonostante i tentativi intrapresi dai vari Governi che si sono succeduti, non sembra ancora essere compiutamente definita una vera e propria politica nazionale di contrasto al dissesto idrogeologico, di natura preventiva e non emergenziale, coerente anche con una politica urbanistica e paesaggistica, rispettosa dei vincoli ambientali, con interventi di breve, medio e lungo periodo..."* (Corte dei Conti, 2019).

La continua evoluzione normativa dimostra che l'approccio emergenziale e le riforme continue della *governance*, le procedure lente di assegnazione delle risorse e altre ostacoli procedurali hanno reso in larga parte inefficace l'intervento pubblico nazionale del settore.

Tale normativa non ha avuto quindi carattere programmatico e preventivo e i ripetuti tentativi del legislatore di farvi fronte evidenzia lo scarso utilizzo delle risorse e l'incapacità delle misure previste di risolvere problemi strutturali del territorio al di fuori di un approccio emergenziale.

In sostanza, secondo la Corte dei Conti, “... la scelta ripetuta nel tempo di affidare a gestioni commissariali le misure di contrasto al dissesto idrogeologico dimostra la difficoltà delle amministrazioni nazionali e locali di incardinare l’attività di tutela e prevenzione nelle funzioni ordinarie delle Regioni e dei Comuni, senza peraltro conseguire i risultati attesi...” (Corte dei Conti, 2019).

Tra le raccomandazioni finali della Deliberazione della Corte, emerge in particolare quella secondo cui le misure e gli interventi contro il dissesto idrogeologico debbano avere natura sistemica in considerazione della forte interrelazione tra le diverse cause che producono il dissesto (il consumo di suolo, i cambiamenti climatici, le politiche urbanistiche, ecc.).

#### **4. CONCLUSIONI**

Il governo delle acque richiede un approccio multi spettrale che, nel corso degli anni, ha assunto un significato sempre più ampio e complesso. Tradizionalmente comprendeva sostanzialmente i soli due ambiti della gestione e dell’utilizzo dell’acqua come risorsa per i fabbisogni e le attività umane e l’altro della difesa del territorio dalle piene e dalle alluvioni. Le storie gloriose del Genio Civile, dei Consorzi di Bonifica, degli Enti acquedottistici e degli altri Soggetti coinvolti costituiscono la testimonianza di un’epoca passata.

Purtroppo ai nostri tempi stiano assistendo all’insorgere e/o al dilagare di gravi problematiche riguardanti le acque. Si tratta soprattutto del loro inquinamento e contaminazione e del relativo stato ecologico, dell’integrità degli habitat dei corpi idrici, nuovi aspetti che si sono sovrapposti – intrecciandosi – alle tradizionali criticità quali gli eventi di dissesto idrogeologico, delle alluvioni, delle crisi idriche e delle siccità.

La cause dipendono in parte da fattori naturali, ma anche, troppo spesso, dalle azioni e dal comportamento dell’uomo. Il cambiamento climatico, il consumo di suolo, lo spreco della risorsa, l’assenza di manutenzione degli impianti spesso obsoleti e trascurati, l’insostenibile impatto di nuove pressioni, sono solamente alcuni dei problemi che deve oggi affrontare il governo delle acque.

Ma, purtroppo, si sono amplificati anche altri fattori che hanno reso oltremodo complessa la questione. Si tratta degli aspetti politico-amministrativi, normativi e procedurali, tra cui l’irrisolta questione della compatibilità tra la gestione ordinaria e quella commissariale delle troppo frequenti situazioni emergenziali. Senza trascurare gli annosi conflitti tra le competenze dello Stato e quelle delle Regioni e, ancora, la fondamentale questione della partecipazione e condivisione del pubblico alle scelte e alla realizzazione degli interventi.

Si deve riconoscere che i molteplici percorsi del governo delle acque introdotti, ormai da un ventennio, dalle Direttive comunitarie hanno indubbiamente introdotto e messo a fuoco un nuovo metodo multi sistemico in grado di affrontare adeguatamente i prossimi decenni ma, purtroppo, hanno introdotto nuove difficoltà pratico-operative nella scelta e nell’attuazione delle azioni previste.

La recente evoluzione normativa, emanata nel nostro Paese in tema di governo delle acque, ha introdotto separatamente due Piani Nazionali riguardanti da un lato il settore idrico (PNISI), suddiviso tra invasi e acquedotti, dall’altro l’ambito del rischio idrogeologico (PNMRI). Si tratta di strumenti programmatici concordati tra lo Stato e le Regioni (prevalentemente tramite i cosiddetti “accordi di programma”), consistenti in lunghe liste di finanziamenti per interventi urgenti, quasi sempre scollegati tra loro, ben lontani dai rigorosi percorsi previsti dal Testo Unico TUA (D.lgs 152/2006), con blandi e smorti richiami ai Piani di Bacino e senza alcun richiamo ai Programmi Triennali di Intervento (PTI), da predisporre da parte delle Autorità di Bacino, per la loro attuazione.

Il sistema di *governance* introdotto con la CRSI (Cabina di Regia Strategia Italia), con cinque ambiti di intervento e 34 azioni, si presenta molto complessa e troppo articolata e comunque induce a immaginare percorsi, tempi e risultati ben lontani dalla sua auspicata semplificazione.

Quanto sopra induce dunque ad analizzare approfonditamente le ragioni per le quali i percorsi ordinari indicati dalla normativa quadro generale, introdotti a suo tempo dalla legge 183/1989 sulla difesa del suolo e aggiornati dal vigente Testo Unico, di fatto continuano a non essere seguiti rigorosamente nel nostro Paese.

Si rende quindi indispensabile e improcrastinabile – ancora una volta - una nuova riforma legislativa, magari riformando radicalmente il ruolo, le funzioni e le competenze dei diversi soggetti coinvolti, ed in particolare delle Autorità di Bacino, e rivedendo il valore, i contenuti, l'efficacia e, soprattutto, l'attuazione del Piano di Bacino Distrettuale.

## **BIBLIOGRAFIA**

- (Camera dei Deputati, 2020a) - Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura: Gestione e tutela delle Acque. Relazione del 23 marzo 2020.
- (Camera dei Deputati, 2020b) – Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura: Dissesto idrogeologico. Relazione del 23 marzo 2020.
- (Corte dei Conti, 2019) - Corte dei Conti, Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato: Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018), Deliberazione 31 ottobre 2019, n.17/2019/G. Roma, 2019.
- (European Union, 2014) - European Commission: Links between the Floods Directive (FD 2007/60/EC) and Water Framework Directive (WFD 2000/60/EC). Technical Report – 2014 – 078.
- (Rusconi A., 1994) – Rusconi A.: Acqua, conoscenze su risorsa e utilizzo. Editoriale Verde e Ambiente. Roma, 1994.

## **ABBREVIAZIONI E ACRONIMI**

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

CRSI - Cabina di Regia Strategia Italia.

DA – Direttiva Alluvioni 2007/60/CE.

DQA – Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.

EIPLI – Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

MATTM – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

MIT – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

PGA – Piani di Gestione delle Acque.

PGS – Programma di Gestione dei Sedimenti.

PNISI - Piano Nazionale di Interventi nel Settore Idrico.

PNMRI – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il ripristino e la tutela della Risorsa Ambientale.

PODI – Piano Operativo sul dissesto Idrogeologico per il 2019.

PSISI - Piano Straordinario degli Interventi nel Settore Idrico.

PSIU - Piano Straordinario per la Realizzazione degli Interventi Urgenti.

PTI – Programmi Triennali di Intervento.

TUA – Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs 152/2006)

Venezia, maggio 2020

